



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta
Servizio di Caltanissetta

NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826
PARTITA I.V.A.: 0271107082

REP. N° 378 /2024 del 25/03/2024

L'INGEGNERE CAPO

Visto:

- la nota del 15/02/2024 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n° 20467 del 16/02/2024, con la quale il Comune di Gela - Settore Urbanistica e Patrimonio, trasmette comunicazione di Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n° 362 del 23/07/2022 relativa ai lavori realizzati in assenza di titolo abilitativo della Ditta **Iano' Francesca** nata a Niscemi il 01/10/1956 e residente a Gela nella Via Sassari n° 61, **Iano' Guglielmo** nato a Niscemi il 05/10/1958 residente a La Spezia nella Viale San Bartolomeo n° 965, **Iano' Antonino** nato a Niscemi il 13/01/1960 residente a Gela nella Via Epicarmo n° 33 e **Iano' Giuseppe** nato a Niscemi il 29/09/1962 residente a Gela nella Via Bogotà n° 1, sul fabbricato per civile abitazione sito a Gela nella Via Sassari n° 2 distinto in Catasto al fg.187 part.1028, nella qualità di responsabili di abuso edilizio;
- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella “realizzazione di un balcone a piano terra dal lato prospiciente la Via Sassari. L’illecito edilizio è ubicato nella Via Sassari n° 2 fg. 187 part.1028 del Comune di Gela;
- che detti abusi ricadono secondo il PRG all’interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);
- che il verbale di Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n°362 del 23/07/2022 è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 20467 del 16/02/2024;
- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l’autorizzazione e l’attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);
- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante “Provvedimenti per l’edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2^a Categoria;
 - La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;
- Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

DECRETA

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Iano' Francesca** nata a Niscemi il 01/10/1956 e residente a Gela nella Via Sassari n° 61, **Iano' Guglielmo** nato a Niscemi il 05/10/1958 residente a La Spezia nella Viale San Bartolomeo n°965, **Iano' Antonino** nato a Niscemi il 13/01/1960 residente a Gela nella Via Epicarmo n° 33 e **Iano' Giuseppe** nato a Niscemi il 29/09/1962 residente a Gela nella Via Bogotà n°1, nella qualità di responsabili di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale "ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione" ai sensi dell' art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall'art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest'Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n° 7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

F.to Il Funzionario Direttivo
Gabriella Dell'Utri

F.to Il F.D. Titolare della P.O.6
Arch. Piero Campa

F.to Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad Interim
duilio Alongi